









Comune di Adelfia Comune di Capurso Comune di Triggiano Comune di Cellamare Comune di Valenzano Comune Capofila

AMBITO TERRITORIALE N.5

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE DI ALUNNI CON DISABILITA'

Premessa (Fonti Normative)

- L. 104/92
- Legge Quadro n.328/2000
- Legge Regionale n.19/2006
- Regolamento Regionale n.4/2007 e ss.mm.ii.
- Legge Regionale n.4/2010
- Circolare del Ministero dell'Istruzione del 30/11/2001 n. 3390

Art. 1 - Definizione

Il presente regolamento disciplina il funzionamento e l'organizzazione del servizio di assistenza specialistica scolastica per l'autonomia e la comunicazione, istituito dall'Ambito Sociale n.5, in favore degli alunni con disabilità frequentanti le scuole pubbliche e paritarie dell'Infanzia e del primo ciclo dell'obbligo.

Il servizio, da svolgersi con personale qualificato, si realizza nell'ambito della scuola, quale attività complementare svolta in integrazione alle funzioni e compiti della stessa, salvo i casi in cui il minore abbia diritto alla scuola a domicilio per la gravità dell'handicap.

Resta alla scuola e a cura del personale ATA, l'assistenza di base intesa come ausilio materiale agli alunni portatori d'handicap nell'accesso alle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse, in cui è ricompreso lo spostamento nei locali della scuola, l'ausilio materiale nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale.

Art. 2 - Finalità

Il servizio ha l'obiettivo di garantire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione dell'alunno con potenzialità di sviluppo delle competenze nell'autonomia e nella integrazione nel contesto scolastico.

Art. 3 - Sedi

L'attività viene svolta presso le strutture scolastiche pubbliche e paritarie dei Comuni di Triggiano, Adelfia, Capurso, Cellamare e Valenzano, salvo eccezioni relative a scuole localizzate fuori dai Comuni dell'Ambito e frequentate da alunni residenti negli stessi Comuni, nonché presso il domicilio del minore avente diritto alla scuola a domicilio.

Regolamento approvato dal C.I. con Delibera n. 23 del 15.06.2010.

Art. 4 - Destinatari

I destinatari sono gli alunni con disabilità, residenti nei Comuni di Triggiano, Adelfia, Capurso, Cellamare e Valenzano, frequentanti le scuole pubbliche e paritarie dell'Infanzia e del primo ciclo dell'obbligo.

Art. 5 - Durata

Il servizio viene garantito con carattere di continuità per tutta la durata dell'anno scolastico compatibilmente alle risorse messe a disposizione dell'Ambito.

Art. 6 - Caratteristiche

L'Assistenza Specialistica:

- è funzionalmente distinta, complementare e non sostitutiva dell'attività dell'insegnante curriculare e dell'insegnante di sostegno della scuola e delle prestazioni di natura sociale e sanitaria;
- fa parte del piano educativo individualizzato (PEI) definito dal gruppo di lavoro per l'handicap (GLHO).

Art. 7 - Prestazioni

Le prestazioni si concretizzano in attività di supporto all'autonomia ed alla comunicazione, all'integrazione scolastica ed agli apprendimenti.

Dovranno essere opportunamente integrate con tutti gli altri interventi che coinvolgono l'alunno, a garanzia di continuità ed efficacia.

Non è consentita la compresenza tra educatore e insegnante di sostegno per evitare forme di protezione e di isolamento dai coetanei, salvo in casi particolari che richiedono una intensa attività di tipo assistenziale (es. gravissimi pluriminorati), all'uopo documentata dal Dirigente scolastico.

Art. 8 - Requisiti di ammissione e documentazione

Il Dirigente Scolastico fa richiesta del servizio per gli alunni della propria scuola all'Ufficio di Piano, entro il 30 luglio per l'anno scolastico successivo, mediante un modulo predisposto dall'Ambito e con allegata la seguente documentazione:

- istanza approvata e sottoscritta da tutti i componenti del GLHI per l'anno scolastico successivo;

per ogni singolo alunno:

- consenso all'eventuale attivazione del servizio da parte della famiglia;
- attestazione di handicap (L.104/92);
- diagnosi funzionale.

Le scuole paritarie dovranno attestare, altresì, l'assegnazione dell'insegnante di sostegno per l'alunno interessato.

In caso di trasferimento anagrafico da Comuni esterni all'Ambito, la scuola accogliente, seguendo la procedura di cui sopra, può far richiesta del servizio entro trenta giorni dall'iscrizione.

L'Ambito garantirà il servizio compatibilmente alle risorse disponibili.

Art. 9 – Ammissione al Servizio

L'ammissione al servizio verrà valutata da un gruppo integrato costituito da:

- Responsabile del Servizio e un'Assistente Sociale dell'Ambito individuati dal Responsabile dell'Ufficio di Piano;
- Medico e/o Psicologo dell'Unità Multidisciplinare del Distretto Socio-Sanitario;
- Referente dell'Ufficio Scolastico Regionale Ambito territoriale di Bari area integrazione scolastica;
- Referente Tecnico dell'Ente gestore, ove già individuato dall'Ambito.

Il Responsabile del Servizio, entro la prima decade di settembre, convoca il suddetto gruppo per la valutazione delle istanze pervenute.

La valutazione terrà conto dei seguenti criteri di priorità:

- potenzialità di sviluppo delle competenze ai fini dell'autonomia e della comunicazione;
- minore età dell'alunno;
- continuità dell'intervento;
- presenza di particolari problematiche di natura sociale e familiare.

Il suddetto gruppo individuerà un monte ore minimo e massimo settimanale (ad intervalli brevi max 2 ore) da attribuire al singolo alunno per l'intervento di assistenza specialistica che, successivamente, sarà definito dal GLHO (gruppo lavoro handicap operativo) nell'ambito del PEI che dovrà essere approvato entro il 30 settembre dell'anno scolastico di riferimento

Il gruppo integrato effettuerà una valutazione complessiva del servizio a conclusione di ciascun anno scolastico, sulla base della relazione del Responsabile del servizio stesso.

Art. 10 - Assenze e domiciliazione del servizio

Le assenze prolungate e ripetute dalla scuola, per malattia o motivi sanitari connessi alle patologie dell'alunno, possono determinare la necessità temporanea di una domiciliazione della prestazione, solo su richiesta del Dirigente Scolastico e ad avvenuta attivazione del servizio "scuola in ospedale".

Art. 11 - Variazione o cessazione del servizio

Il programma è soggetto a verifiche periodiche da parte del GLHO che possono comportare variazioni dello stesso o sua cessazione.

Eventuali richieste di potenziamento delle ore di servizio da parte del GLHO saranno valutate dal Responsabile del servizio dell'Ambito e compatibilmente alle risorse disponibili.

Art. 12 – Compartecipazione alle spese del servizio

L'Ambito, con successivo e apposito provvedimento, definirà l'eventuale forma di compartecipazione alle spese da parte degli utenti del servizio in oggetto e degli altri servizi a gestione associata.

Art. 13 - Entrata in vigore del Regolamento.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno di Pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune Capofila della Delibera di approvazione da parte del Coordinamento Istituzionale.